BANDO "CO-FINANZIAMENTO PER IL SOCIALE

ISOLA D'ELBA 2027"

Approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Acqua dell'Elba nella seduta di ottobre 2026

Premessa

La Fondazione Acqua dell'Elba sostiene chi, ogni giorno, si prende cura della comunità elbana. Con questo bando affianca le associazioni del territorio nei progetti che migliorano la vita delle persone. A ciascun ente chiede di mettere in campo risorse proprie o di altri sostenitori accanto a quelle della Fondazione: il contributo non sostituisce un impegno, lo rafforza.

Art. 1 – Finalità

La Fondazione Acqua dell'Elba promuove il presente bando, rivolto alle associazioni e alle organizzazioni senza scopo di lucro che operano nel settore sociale sull'Isola d'Elba.

Il bando sostiene progetti concreti e verificabili che migliorino la qualità della vita delle persone, favoriscano inclusione, benessere e coesione sociale e rispondano a bisogni reali del territorio.

Art. 2 – Dotazione finanziaria

La dotazione complessiva del bando è di **€ 10.000**, suddivisa in tre contributi di **€ 5.000, € 3.000 e € 2.000**, destinati a tre progetti distinti.

I contributi sono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo 9. Il contributo attribuito non può superare l'importo richiesto dall'ente.

Le somme non attribuite per mancanza di progetti idonei, o liberate per rinuncia, decadenza o revoca, **non vengono riassegnate** ad altri progetti della graduatoria. Restano nella disponibilità della Fondazione, che può destinarle alle edizioni successive del bando.

Art. 3 – Soggetti ammissibili

Possono presentare candidatura:

- gli Enti del Terzo Settore (ETS) iscritti al RUNTS, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore);
- le associazioni e le fondazioni senza scopo di lucro non iscritte al RUNTS.

Tutti i soggetti proponenti devono avere **sede legale e operativa sull'Isola d'Elba**.

Ciascun ente può presentare **una sola candidatura** per edizione, sottoscritta dal legale rappresentante.

Art. 4 – Limite dei contributi nel triennio

Ogni ente può ricevere, nell'arco di **tre anni consecutivi**, contributi per un importo complessivo **non superiore a € 5.000**, anche attraverso più edizioni del bando. Il triennio decorre dall'anno della prima assegnazione. Si considerano i contributi assegnati e non revocati, compresi quelli del bando 2026.

Esempi:

- un ente che ha ricevuto € 2.000 nel 2026 può candidarsi nel 2027 o nel 2028 per un contributo fino a € 3.000;
- un ente che ha ricevuto € 3.000 nel 2026 può candidarsi per un contributo fino a € 2.000;
- un ente che ha ricevuto € 5.000 nel 2026 non può presentare candidatura nel 2027 e nel 2028.

Art. 5 – Progetti ammissibili

Sono ammissibili i progetti che:

- si svolgono sull'Isola d'Elba e sono rivolti in prevalenza alle persone che vi risiedono. Attività svolte fuori dall'isola sono ammesse solo se servono in modo diretto ai residenti e la proposta lo motiva;
- indicano con chiarezza il bisogno a cui rispondono, i destinatari, gli obiettivi, i risultati attesi e indicatori verificabili;
- si concludono **entro dodici mesi dalla comunicazione dell'esito**, salvo proroga autorizzata ai sensi dell'articolo 11;
- presentano un budget completo e sostenibile, accompagnato da un piano di copertura che distingua le risorse disponibili, quelle garantite e quelle ancora da reperire, secondo l'articolo 7;
- sono coerenti con le finalità sociali della Fondazione e rispettano le norme in materia di sicurezza, accessibilità, tutela dei dati personali e lavoro.

Non sono ammessi progetti con finalità politiche, religiose o commerciali.

Art. 6 – Spese ammissibili

Sono ammissibili, se riferite al progetto e documentate, le spese per:

- attrezzature e beni mobili strumentali;
- materiali, forniture e servizi;
- prestazioni professionali e incarichi specifici per il progetto;
- affitto di spazi, assicurazioni, materiali informativi;
- spese generali e amministrative riferibili al progetto, **fino al 10% del budget complessivo**.

Non sono ammissibili: spese non documentate; acquisto di immobili; retribuzioni del personale stabile dell'ente; costi ordinari di funzionamento; rimborsi forfettari; interessi e oneri finanziari; IVA recuperabile; spese estranee al progetto.

I beni durevoli acquistati con il contributo restano destinati alle finalità del progetto e nella disponibilità del beneficiario per almeno 24 mesi dalla sua conclusione, salvo autorizzazione scritta della Fondazione.

Art. 7 – Cofinanziamento e copertura del budget

Il contributo della Fondazione è concesso solo in cofinanziamento. L'ente deve contribuire con risorse proprie o di terzi, diverse dal contributo della Fondazione, per un importo almeno pari al contributo erogato (ad esempio: € 5.000 della Fondazione e almeno € 5.000 di altre risorse per un progetto da almeno € 10.000).

Alla candidatura l'ente presenta un piano di copertura dell'intero budget e indica, per ciascuna fonte di finanziamento, l'importo e il relativo stato:

- risorse disponibili: fondi propri o contributi già acquisiti e destinati al progetto;
- risorse garantite: contributi o finanziamenti confermati da accordi, concessioni o impegni scritti;
- risorse ancora da reperire: raccolte fondi programmate, domande di contributo o finanziamento in attesa di esito e altre iniziative previste, specificando modalità e tempi di acquisizione.

Le risorse ancora da reperire possono essere indicate nel piano e non determinano, da sole, l'inammissibilità della candidatura. La loro concreta possibilità di acquisizione è valutata nell'ambito del criterio di fattibilità di cui all'articolo 9. Il lavoro volontario e i beni o gli spazi messi a disposizione a titolo gratuito possono essere valorizzati nella proposta, ma non costituiscono cofinanziamento monetario.

Il beneficiario resta responsabile del reperimento delle risorse necessarie e del rispetto della quota minima di cofinanziamento. La Fondazione non integra eventuali somme mancanti: l'erogazione è subordinata alla prova di spese ammissibili pagate con altre risorse per un importo almeno pari alla somma da liquidare, eventualmente rideterminata ai sensi dell'articolo 13. Le difficoltà che compromettono la realizzazione del progetto vanno comunicate senza ritardo, ai sensi dell'articolo 11.

Art. 8 – Presentazione delle candidature

Le candidature devono pervenire **entro le ore 23:59 del 31 marzo 2027**, solo via e-mail all'indirizzo **segreteria@fondazioneacquadellelba.org**, con oggetto: "BANDO CO-FINANZIAMENTO SOCIALE 2027 – [Nome ente]".

Alla e-mail va allegato **un unico file PDF firmato**, contenente:

1. **Scheda progetto** (massimo sei pagine): titolo e sintesi; ente proponente e partner; bisogno a cui il progetto risponde; destinatari e territorio; obiettivi, attività e risultati attesi; indicatori; calendario; volontariato e risorse non monetarie coinvolte.
2. Allegato A – Budget e coperture, compilato in ogni parte, con i preventivi delle voci principali, la documentazione disponibile per le risorse già acquisite o garantite e l'indicazione delle modalità di reperimento delle risorse previste.
3. **Profilo dell'ente**: statuto e atto costitutivo; ultimo bilancio o rendiconto approvato; attestazione di iscrizione al RUNTS, se ETS; organigramma e brevi profili delle persone responsabili del progetto.
4. **Allegato B – Dichiarazioni e impegni**, firmato dal legale rappresentante.
5. **Allegato C – Presa visione dell'informativa privacy**, firmato dal referente.

La Fondazione può chiedere chiarimenti su quanto presentato, indicando un termine per la risposta. Dopo la scadenza non è possibile aggiungere documenti mancanti né rimediare all'assenza dei requisiti. Le candidature incomplete o pervenute oltre il termine non sono ammesse.

I documenti bancari possono essere inviati oscurando le informazioni non necessarie alla verifica delle coperture.

Art. 9 – Valutazione e graduatoria

Le candidature sono valutate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, con il supporto del Direttore, secondo i seguenti criteri:

Criterio	Punteggio massimo
Rilevanza del bisogno e impatto sociale atteso	35
Collaborazione territoriale e reti locali	25
Accessibilità e inclusività	15
Fattibilità, solidità del budget e delle coperture	25
Totale	**100**

Sono idonei i progetti che raggiungono **almeno 60 punti** complessivi e **almeno 15 punti** nel criterio di fattibilità. L'idoneità non dà diritto automatico al contributo.

Il Consiglio di Amministrazione attribuisce i tre contributi ai progetti idonei seguendo l'ordine della graduatoria e tenendo conto dell'importo richiesto e del limite triennale di ciascun ente. La graduatoria è definitiva: come previsto dall'articolo 2, i contributi non attribuiti o liberati non vengono riassegnati.

Chi partecipa alla valutazione dichiara eventuali conflitti di interesse e si astiene dalla valutazione dei progetti interessati.

La Fondazione comunica gli esiti ai partecipanti via e-mail e li pubblica sul proprio sito **entro il 31 maggio 2027**.

Art. 10 – Erogazione del contributo e rendicontazione

Il contributo è erogato solo a progetto concluso e previa verifica di spese ammissibili effettivamente pagate dall'ente con risorse diverse dal contributo della Fondazione per un importo almeno pari alla somma da liquidare. Tale somma non può superare il contributo assegnato e può essere ridotta ai sensi dell'articolo 13. In assenza della chiusura del progetto, della rendicontazione o del cofinanziamento richiesto, il contributo non è erogato.

Entro **60 giorni dalla conclusione** del progetto il beneficiario presenta alla Fondazione:

1. una relazione sulle attività svolte e sul raggiungimento degli obiettivi;
2. il rendiconto economico dell'intero progetto, con tutte le entrate e le uscite e con l'indicazione delle spese coperte dal contributo della Fondazione e dalle altre fonti di cofinanziamento;
3. copia delle fatture e dei giustificativi di spesa, con le prove dei pagamenti.

Verificate le condizioni e la documentazione, il contributo è liquidato entro 30 giorni. Una stessa spesa non può essere rendicontata a più finanziatori oltre il suo costo. Al contributo si applica la ritenuta d'acconto nei casi previsti dalla legge.

La mancata rendicontazione nei termini comporta la revoca del contributo ai sensi dell'articolo 13.

Art. 11 – Variazioni e proroghe

Il beneficiario comunica alla Fondazione, entro dieci giorni lavorativi da quando ne viene a conoscenza, ogni evento che metta a rischio le coperture, il budget, le attività, il calendario o la conclusione del progetto.

Le variazioni sostanziali, come la modifica del bene o del servizio principale, delle finalità, dei destinatari, del budget, delle coperture o del termine di conclusione, richiedono una domanda motivata e l'**autorizzazione scritta** della Fondazione prima di essere attuate. La Fondazione può autorizzare, autorizzare con condizioni, ridurre o revocare il contributo.

Le proroghe sono eccezionali. Vanno richieste almeno 30 giorni prima del termine e possono essere concesse dal Consiglio di Amministrazione, con delibera motivata, **per un massimo di 90 giorni**.

Art. 12 – Obblighi del beneficiario

Il beneficiario si impegna a:

- usare il contributo solo per il progetto approvato e collaborare alle verifiche richieste dalla Fondazione;
- comunicare alla Fondazione l'avvio e la conclusione delle attività;
- fornire testi, immagini e materiali per la comunicazione del progetto sui canali della Fondazione (sito, social, eventi, comunicati), nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali;

- riportare su ogni materiale e comunicazione pubblica relativi al progetto la dicitura **"con il contributo della Fondazione Acqua dell'Elba"**, accompagnata dal logo ufficiale secondo le indicazioni fornite dalla Fondazione.

Art. 13 – Riduzione, revoca e restituzione

Se il progetto si chiude avendo realizzato solo una parte delle attività, la Fondazione può ridurre il contributo in relazione alle attività effettivamente svolte e ai costi ammissibili rendicontati, purché la parte realizzata conservi una propria utilità sociale. L'importo rideterminato non può superare né il contributo originariamente assegnato né le spese ammissibili effettivamente pagate con risorse diverse dal contributo della Fondazione, ai sensi dell'articolo 10. La sola riduzione dei costi, a progetto integralmente realizzato, non comporta automaticamente una riduzione del contributo.

In caso di mancata realizzazione, perdita delle coperture, uso del contributo per finalità diverse, dichiarazioni non veritiere, variazioni sostanziali non autorizzate o mancata rendicontazione nei termini, il Consiglio di Amministrazione può revocare il contributo in tutto o in parte, dopo aver chiesto chiarimenti all'ente e avergli assegnato un termine per rispondere.

Le somme già versate e non dovute vanno restituite entro il termine indicato nella comunicazione di revoca. Nei casi di grave inadempimento il Consiglio di Amministrazione può escludere l'ente dai bandi della Fondazione per un periodo fino a tre anni, con decisione motivata.

Art. 14 – Dati personali e pubblicazione degli esiti

I dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), per le finalità connesse alla gestione del bando. Titolare del trattamento è la **Fondazione Acqua dell'Elba ETS**, Via Aldo Moro 69, Marciana Marina (LI). L'informativa completa è pubblicata insieme al bando; l'Allegato C ne attesta la presa visione.

Sul sito della Fondazione sono pubblicati gli enti beneficiari, i titoli dei progetti e gli importi attribuiti.

Art. 15 – Referente e disposizioni finali

Il referente del bando è il Presidente della Fondazione Acqua dell'Elba, **Fabio Murzi**. Per chiarimenti è disponibile l'indirizzo **segreteria@fondazioneacquadellelba.org**; le risposte di interesse generale possono essere pubblicate in forma di domande frequenti sul sito della Fondazione.

La presentazione della candidatura comporta l'accettazione di tutte le disposizioni del bando. Per quanto non previsto si applicano i principi di correttezza, trasparenza e parità di trattamento.

Il bando non costituisce offerta al pubblico. La Fondazione può modificarlo, sospenderlo o revocarlo per motivi di interesse generale, dandone pubblica comunicazione. Nessuna deroga individuale è valida senza comunicazione scritta della Fondazione.